

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 4

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 gennaio 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 1998 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 4

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2000 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 5

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2001 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 6

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2002 nei sottoconti di tesoreria unica regionale

e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 7

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2003 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 8

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2004 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 9

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 10

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2006 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 11

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 1997 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 12

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 1998 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 13

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2000 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 14

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2001 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 15

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2002 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 16

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2003 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 17

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2004 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 18

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 19

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2006 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 pag. 20

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 1998 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce "il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale";

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di "tesoreria unica regionale", negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 1998, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 1998, corrispondenti ad euro 15,15;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003,

n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 1998 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 626.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2000 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2000, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2000, corrispondenti ad euro 43.917,66;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2000 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 627.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2001 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di Tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2001, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere sui capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2001, corrispondenti ad euro 118.491,00;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2001 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 628.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2002 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di Tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2002, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2002, corrispondenti ad euro 957.237,05;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2002 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 629.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2003 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di Tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2003, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2003, corrispondenti ad euro 58.408,38;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2003 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 630.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2004 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2004, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2004, corrispondenti ad euro 202.037,17;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2004 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 631.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2005, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2005, corrispondenti ad euro 1.438.141,51;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2005 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 632.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 2006 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2006, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di parte corrente, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2006, corrispondenti ad euro 9.342.686,13;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 2006 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 633.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 1997 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelievo, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 1997, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 1997, corrispondenti ad euro 1.380.249,61;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 1997 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 – capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelievo dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 642.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 1998 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 1998, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 1998, corrispondenti ad euro 828.602,72;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 1998 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al versamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 634.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2000 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2000, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2000, corrispondenti ad euro 2.763,39;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2000 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 – capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 635.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2001 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2001, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2001, corrispondenti ad euro 686.288,44;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2001 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 636.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2002 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2002, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2002, corrispondenti ad euro 1.547.772,69;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2002 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 – capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 637.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2003 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2003, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2003, corrispondenti ad euro 1.604.779,05;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2003 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 638.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2004 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2004, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2004, corrispondenti ad euro 1.870.428,47;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2004 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 – capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 639.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2005, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2005, corrispondenti ad euro 860.935,88;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente

decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2005 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 640.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017

DECRETO 20 dicembre 2010.

Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in conto capitale accreditate nell'anno 2006 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;

Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro si mantiene il dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale;

Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 2006, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese in c/capitale, non movimentati dal 30 novembre 2007;

Considerato che per i sottoconti inclusi nel predetto elenco sussistono le condizioni, previste dall'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti alla data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2006, corrispondenti ad euro 4.548.218,99;

Decreta:

Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile 2003,

n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2006 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2010 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente articolo 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente, provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 613934), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n. 5 del 22 marzo 2004, n. 10 del 29 ottobre 2004 e n. 2 del 24 gennaio 2006.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'articolo 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 20 dicembre 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 dicembre 2010 al n. 641.

N.B.: L'allegato al decreto è consultabile nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010.

(2010.52.3587)017